



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**

PORTO DI TARANTO

(C.F. 90048270731)



N.° 12 del Registro Concessioni – Anno 2016

N.° 628 del Repertorio

IL PRESIDENTE

Vista la domanda pervenuta in data 20.11.2015 della TELECOM ITALIA Spa, con sede in Milano alla Via Gaetano Negri 1, C.F. 00488410010, in persona del procuratore;

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del Regolamento “*Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo*” adottato dall’Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del 22.09.2015;

Visto il verbale in data 09.12.2015 della Commissione Interna Permanente di valutazione ex art. 4 del precitato Regolamento;

Vista l’autorizzazione n. 2016-4013/ru in data 29.02.2016 rilasciata, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 374 dell’8.11.1990, dalla Direzione della Circostrizione Doganale di Taranto;

Sentito il Comitato Portuale il quale ha espresso il proprio parere - ai sensi del comb. disp. degli artt. 8, comma 3, lett. h) e 9, comma 3, lett. f) L. 84/94 - nella seduta del 14.04.2016;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 7359/leg/dem in data 04.05.2016 dell’Autorità Portuale;



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



Visto il foglio pervenuto in data 22.09.2016 con il quale la suddetta Società ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio della presente licenza;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.;

Letti ed applicati:

- l'art. 8, comma 3, lett. m), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Regolamento "*Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo*" adottato dall'Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del 22.09.2015;
- l'art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- il Decreto n. 106/16 del 10.11.2016, di nomina del Segretario Generale facente funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.



C O N C E D E

alla Telecom Italia Spa, avente sede in Milano alla Via Gaetano Negri 1, C.F. 00488410010, in persona del procuratore Ing. Gerardo Leone – giusta Procura Rep. 72599, Raccolta n. 7164 in data 28.07.2008, a rogito della Dott.ssa Maria Bellezza, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**

PORTO DI TARANTO

Milano - l'occupazione di una zona demaniale marittima all'interno del Porto di Taranto (radice Molo Polisettoriale, Molo San Cataldo, San Nicolicchio) per complessivi mq. 3.759,70 circa al fine di mantenere infrastrutture per telecomunicazioni (linee telefoniche interrato, aeree, palificazioni, condotte telefoniche, ecc.) a servizio degli operatori portuali nonché di Amministrazioni pubbliche insistenti in porto.

Ciò conformemente alla documentazione tecnico-planimetrica allegata alla presente licenza e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio in riconoscimento della demanialità del bene il canone complessivo di € 27.073,80 provvisorio e salvo conguaglio.

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48 (quarantotto) dall'1.01.2016 al 31.12.2019.

Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro 6.768,45 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2016-31.12.2016, come da versamenti effettuati presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza n. 2130977 in data 13.06.2016, dell'importo di euro 25.000,00 - dalla Coface, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo dei suoi Legali Rappresentanti, autorizzati ad impegnare la suddetta Società.

La predetta fideiussione sarà valida fino a che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio non rilascerà dichiarazione che liberi la Coface, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad evidenza pubblica), da prodursi almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione; nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti - per cui l'Autorità Portuale non può rilasciare il titolo concessorio alla data di scadenza del pregresso - è dovuto l'indennizzo, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo medesimo fino a quello antecedente il rilascio della concessione;
- d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dalla precitata normativa in caso di occupazioni sine titulo ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv..



Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a corrispondere le singole rate anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Decorso inutilmente tale termine:

3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**

PORTO DI TARANTO

interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;

3.2 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;

3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;
7. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
8. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;
9. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro Portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
10. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;
11. a provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione dei beni oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni oggetto di occupazione ed uso, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di sicurezza,



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;

12. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

13. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire tempestivamente all'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio l'“originale” debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione, osservando le



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente licenza, dall'Ing. Gerardo Leone nato a Noci il 20.11.1961, quale procuratore della Telecom Italia Spa, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio per la carica in Milano presso la sede della Società.

Si allega, come parte integrante e sostanziale della presente, la seguente documentazione tecnica:

1. Relazione tecnica ed annessi allegati.

Taranto, li 17/11/2016



Autorità di Sistema Portuale del

Il Concessionario

Mar Ionio

Telecom Italia Spa

Il Presidente

Il Procuratore

Prof. Avv. Sergio Prete

Ing. Gerardo Leone

Visto

Visto

Il Segretario Generale f.f.

Il R.P.C.T.P.

Dott. Francesco Benincasa

Avv. Claudio Scapparone



L'ADDETTO
Alessio D'Amico
Prima su delega del Direttore Provinciale
Adottato il 17/11/2016